

Art. 3^o

L' Istituto rimborserà alla Compagnia, a titolo di compensazione delle spese di acquisto non ammortizzate e dei rincarichi industriali sui premi futuri, il 25% della differenza tra l'ammontare dei capitali assicurati (al netto delle rassicurazioni) e quello delle corrispondenti riserve al 4%, e inoltre il 3% del valore attuale dei premi futuri al 4%.

Per le assicurazioni temporanee, in sostituzione della differenza di cui sopra fra capitale e riserve, si adotterà il valore della riserva.

Per le rendite differite si considererà come capitale assicurato il valore della rendita al scadenza, secondo la tavola *Life* e il saggio di interesse del 4%.

Sulle rendite vitalizie immediate il compenso sarà uguale al 2% del valore attuale della rendita.

Per gli affari stipulati dal 1^o Novembre al 31 Dicembre 1921 non avranno luogo i compensi suddetti, ma l' Istituto rimborserà alla Compagnia le spese di acquisto effettivamente sostenute sui premi di primo anno.